



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5113/2017** promossa da:

██████████ (C.F./P.IVA ██████████) elettivamente domiciliata presso l'avv.to
FABIANI FRANCO, con studio in VIA ALBERTOLLI,, 9 22100 COMO, che lo assiste e difende
come da delega agli atti

ATTORE/I

contro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
(C.F./P.IVA 00196950133), elettivamente domiciliato presso l'avv. BERTOLIO ELISABETTA, con
studio in VIA GIULIO CARCANO, 7 22063 CANTU', che lo assiste e difende come da delega agli
atti

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente ed allegati al verbale d'udienza di
precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la ██████████ conveniva in giudizio innanzi
al Tribunale di Como la Cassa rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.
con richiesta di: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione

degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del "giroconto" di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus; b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV e CDF e per spese di chiusura periodica del conto; d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore; ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo per cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di Euro 52.134,52 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria; 2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato, dal conto corrente ordinario, alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di Euro 52.134,52 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero, qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto o il saldo del medesimo, in quanto attivo, fosse immediatamente esigibile per il correntista, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa con produzione documentale ed esperita CTU le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15 settembre 2020 e, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della prima eccezione formulata da parte convenuta in merito alla carenza probatoria della documentazione prodotta, in quanto gli estratti conto scalari prodotti da parte attrice sono idonei ad una ricostruzione sufficientemente affidabile dei rapporti intrattenuti con la banca, sia pure con metodo di calcolo sintetico e non analitico, i cui risultati, laddove in ipotesi discordanti in ragione di operazioni visibili solo negli estratti conto mensili registrerebbero differenze di grandezza percentuale infinitesimale e non significativa.

Le parti in causa hanno intrattenuto i seguenti rapporti bancari: - rapporto di conto corrente n. 200346 acceso presso la Filiale di Cernobbio in data 23.03.2000 regolato dal contratto e dal relativo allegato foglio della trasparenza riportante tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (doc. 3 e 4 fasc.

attoreo) e poi successivamente regolamentato con nuovo contratto sottoscritto in data 11.03.2003 e con il relativo allegato foglio della trasparenza bancaria recante tutte le variate condizioni economiche applicate al rapporto (doc. 5 e 6 fasc. attoreo); - rapporto conto anticipi n. 200346, di cui al foglio informativo recante le condizioni economiche applicate alle "anticipazioni su crediti e fatture", sottoscritto dalle parti in data 16.02.2009 (doc. 8 fasc. attoreo riprodotto in copia leggibile da parte convenuta in sede di CTU), conto di mera evidenza contabile le cui risultanze finali vengono riportate sul conto corrente ordinario.

E' infondata la doglianza di parte attrice relativa alla mancanza di una valida pattuizione contrattuale della misura dei tassi di interesse, delle spese fisse di chiusura periodica delle commissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni applicate al rapporto di conto corrente oggetto di causa.

Sia il contratto di conto corrente sottoscritto dall'attrice in data 23.03.2000, che la sua successiva formulazione sottoscritta in data 11.03.2003, infatti, rinviano espressamente alla regolamentazione economica contenuta nei rispettivi moduli della trasparenza bancaria richiamati nei contratti e ad essi allegati e riferibili con certezza al rapporto di conto corrente. Ed infatti tali moduli risultano sottoscritti dalla correntista contestualmente alla sottoscrizione dei rispettivi contratti, quale parte integrante e sostanziale degli stessi e la data di sottoscrizione e la firma sono le medesime.

Stante tale evidenza documentale, la circostanza che a fronte di un tasso di interesse debitore indicato nel foglio della trasparenza bancaria tra l'11,5% ed il 13%, la convenuta abbia applicato al rapporto *de quo* un tasso debitore del 7,5%, e che nessuna CMS risulta addebitata in conto per i primi anni del rapporto pur essendo stata pattuita, non dimostra affatto che i fogli della trasparenza bancaria allegati al contratto di conto corrente non siano allo stesso riferibili, ma semplicemente che la Banca ha applicato delle condizioni di maggior favore al cliente.

Né le pattuizioni convenzionali del tasso debitore, c.m.s. e spese fisse trimestrali di chiusura conto possono ritenersi illegittime per il solo fatto di prevedere una misura standard ed una misura percentuale massima, atteso che una previsione di tal sorta appare anzi di maggiore tutela del cliente, obbligando la banca a non applicare tassi e spese oltre una certa soglia, resa anticipatamente conoscibile proprio dalla sua indicazione scritta tra le condizioni economiche applicabili al rapporto.

Il calcolo corretto dei rapporti dare avere tra le parti è dunque quello che tiene conto degli interessi convenzionali, riconducendo quelli applicati entro i tassi "massimi" pattuiti (superati nei trimestri indicati a pag. 9 dell'elaborato peritale), così per le spese di chiusura, e per la c.m.s di cui sono state indicate aliquota, periodicità e base di calcolo sia nel contratto del 2003 che in quello del 2009; e così per il conto anticipi applicando le pattuizioni contenute nel foglio informativo del 16 febbraio 2009,

data dalla quale si ritengono dunque validamente operativi i tassi convenzionali e la commissione di massimo utilizzo.

Quanto al sollevato problema dell'anatocismo, si osserva preliminarmente che non è ravvisabile alcuna delle prospettate ragioni di inefficacia della delibera CICR DEL 9.2.2000. Il d.lgs. n.342/1999 -il cui art. 25 comma 2 ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2- ha espressamente previsto la possibilità di applicare interessi anatocistici dell'attività bancaria, derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. ed è stato demandato al CICR solo il compito di disciplinare le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici, cosa che è avvenuta con la delibera del 9/2/2000. La deroga al divieto di anatocismo è stata perciò introdotta da una norma primaria, ossia il D.Lgs. n.342/1999, mentre le norme secondarie approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative. Pur consapevole del diverso orientamento espresso dalla Cassazione con sent. n. 26779/10, questo giudice ritiene che la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. 342/1999, non ha privato di legittimità anche la delibera CICR emanata qualche mese prima della nota sentenza della Corte Costituzionale n.425 del 17.10.2000 in quanto la dichiarazione di incostituzionalità della norma citata si è fondata sul solo eccesso di delega (in quanto la normativa primaria delegante non legittimava l'introduzione di "una disciplina retroattiva e genericamente validante delle clausole anatocistiche"), senza muovere alcuna censura alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. L'interpretazione sistematica impone, infatti, di ritenere comunque legittima la delibera CICR 9/2/2000, anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere.

Nella fattispecie la uguale periodicità della capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi a debito che per gli interessi a credito era stata prevista nel documento (prodotto sub doc 4 fasc. attoreo) sottoscritto dal correntista. Nel caso di specie non vi è stata dunque alcuna variazione delle condizioni precedentemente applicate, in quanto la Banca ha sempre capitalizzato con cadenza trimestrale gli interessi a debito e a credito, conformemente alle prescrizioni dettate in materia dal D.Lgs. 342/99 e dalla delibera CICR, senza necessità di alcun successivo adeguamento, che prevedesse la pari capitalizzazione degli interessi dal 1/7/2000 in poi: tale regolamentazione era già vincolante ed efficace, ed il requisito della pari periodicità rispettato pur in presenza di interessi creditori pari allo 0%, e senza la necessità di pubblicazione in G.U., nuova comunicazione e/o nuove pattuizioni.

Non vi è di conseguenza motivo per espungere dal conteggio la periodicità della capitalizzazione utilizzata dalla banca dall'inizio del rapporto e fino al 31 dicembre 2013, mentre per il periodo successivo deve essere disapplicata ogni forma di anatocismo, vietato in modo assoluto dal gennaio 2014 dal disposto del co. 2 lett. b) art. 120 TUB come novellato dalla legge di stabilità 2014.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, l'efficacia del divieto è immediatamente precettiva e non è subordinata all'adozione della delibera con cui il CICR disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e di cui costituisce anzi un contenuto necessario.

Si accerta dunque che alla data del 30.6.2016 il saldo ricalcolato secondo i criteri sopra esposti è pari ad € 38.996,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda nei limiti in cui ha trovato accoglimento, dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e dell'attività difensiva svolta. Di conseguenza gli oneri di ctu, liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

dichiarata l'illegittimità degli addebiti individuati in parte motiva, accerta che il corretto saldo del conto corrente alla data del 30 giugno 2016 è pari ad euro 38.996,00.

Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in € 786 per esborsi, € 7.254,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente gli oneri di ctu a carico di parte convenuta.

Como 11 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola